Conto corrente con la posta

Anno 78° — Numero 244

# GAZZETTA UFFICIALE
## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 19 ottobre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914



# SOMMARIO

### ORDINI CAVALLERESCHI



### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# ORDINI CAVALLERESCHI

**Revoche di onorificenze.**

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 7 gennaio e 4 febbraio 1937-XV, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 18 maggio 1919 e 18 aprile 1931, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Caracciolo Valentino fu Domenico.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 7 gennaio e 4 febbraio 1937-XV, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 18 aprile 1932 e 9 novembre 1933, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia a Catalani Mario Antonio fu Nicola.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 7 gennaio 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 27 dicembre 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Felin Giuseppe Franco fu Guerrino.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 13 gennaio 1936-XIV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 25 ottobre 1931, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia a Fuchs Giovanni fu Giovanni.

**(3530)**

# LEGGI E DECRETI

**REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1726.**

**Disposizioni relative all'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze e all'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » in Roma.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Nostro decreto 29 giugno 1924-II, n. 1181, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti l'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze;

Veduto il Nostro decreto 15 novembre 1925-IV, n. 2508, col quale sono stabilite norme regolamentari sul funzionamento dell'Istituto;

Veduto il R. decreto-legge 16 giugno 1927-V, n. 1231, convertito in legge dalla legge 23 febbraio 1928-VI, n. 396 concernente la fondazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini »;

Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1702, convertito in legge dalla legge 20 dicembre 1934-XIII, numero 2098, con il quale furono apportate modifiche al Regio decreto-legge predetto;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire nuove norme per il miglior funzionamento dei due Istituti predetti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » eretto in ente morale col decreto-legge Luogotenenziale 12 agosto 1915, n. 1428, assume la denominazione di « Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori delle scuole medie » ed ha sede in Roma presso il Ministero della educazione nazionale.

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, e composto di:

*a*) un presidente;

e dei seguenti membri:

*b*) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato;

*c*) il direttore generale per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

*d*) il direttore generale per l'istruzione media tecnica;

*e*) il fiduciario dell'Associazione fascista della scuola, sezione scuola media;

*f*) un rappresentante del Ministero delle finanze;

*g*) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

*h*) due insegnanti di ruolo delle scuole medie, uno dei quali designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

*i*) un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sia corrisposto un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.

Al Consiglio di amministrazione sono deferite le attribuzioni già di competenza del Consiglio direttivo dell'ente.

Art. 3.

L'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini » è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, e composto di:

*a*) un presidente;

e dei seguenti membri:

*b*) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato;

*c*) il direttore generale per l'istruzione elementare;

*d*) il fiduciario dell'Associazione fascista della scuola, sezione scuola elementare;

*e*) un rappresentante del Ministero delle finanze;

*f*) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

*g*) due insegnanti di ruolo nelle scuole elementari, uno dei quali designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

*h*) un rappresentante di ognuno di quegli enti da cui sia corrisposto un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.

Art. 4.

I Consigli di amministrazione dei due Istituti durano in carica tre anni. I membri nominati in sostituzione scadono, insieme con gli altri, al termine del triennio

Art. 5.

Presso ciascuno degli Istituti predetti è istituito un Collegio di revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro per l'educazione nazionale e composto di tre revisori, uno tra i quali designato dal Ministero delle finanze.

Art. 6.

I bilanci preventivo e consuntivo di entrambi gli Istituti sono sottoposti all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 7.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, saranno approvati i regolamenti degli Istituti predetti.

Art. 8.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto e con esse incompatibili sono abrogate.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo registro 390, foglio 87.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1727.

**Istituzione presso il Ministero delle comunicazioni di una Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire alle dipendenze del Ministero delle comunicazioni una Commissione permanente per il coordinamento e l'alta direzione degli studi e delle esperienze per l'impiego totalitario nella trazione automobilistica dei combustibili nazionali e della energia elettrica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, finanze, lavori pubblici, agricoltura e foreste e corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso il Ministero delle comunicazioni la « Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale » con il compito di:

*a*) promuovere e coordinare con uniformità di indirizzo e sotto la propria alta direzione studi ed esperienze sui combustibili nazionali per la trazione automobilistica, nonchè sulla possibilità del loro migliore impiego;

*b*) promuovere e coordinare studi ed esperienze per una più estesa applicazione dell'energia elettrica per la trazione automobilistica;

*c*) accentrare e vagliare le notizie diffuse da centri di studi, di esperienze e di produzione di combustibili nazionali per l'autotrazione;

*d*) proporre i provvedimenti più atti a conseguire l'impiego totalitario nella trazione automobilistica dei combustibili nazionali e dell'energia elettrica.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente art. 1 sarà così costituita:

Presidente: un funzionario superiore dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Membri:

un funzionario tecnico dell'Ispettorato generale suddetto;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

due rappresentanti del Ministero della guerra, uno del Corpo di stato maggiore e uno dell'Ispettorato della motorizzazione;

due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, di cui uno dell'Azienda autonoma statale della strada;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste, di cui uno della Milizia nazionale forestale;

il capo dell'Ufficio speciale dei combustibili liquidi del Ministero delle corporazioni;

il vice presidente della Corporazione delle bietole e dello zucchero;

il presidente del Comitato tecnico corporativo dei combustibili liquidi;

il presidente dell'Associazione nazionale fascista fra industriali dell'automobile.

Potranno essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione, in qualità di esperti, tecnici particolarmente competenti in materia.

Le mansioni di segreteria saranno disimpegnate da un ingegnere dell'Ufficio tecnico centrale dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automibili.

Art. 3.

I componenti la Commissione di cui all'articolo precedente saranno nominati con decreto del Ministro per le comunicazioni su designazione delle rispettive Amministrazioni ed Organizzazioni.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto ad assegnare gli stanziamenti nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili), dei fondi occorrenti al funzionamento della Commissione ed all'espletamento dei compiti ad essa affidati.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL — BENNI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 390, foglio 81.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1728.
**Nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione di filovie è accordata con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il decreto di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità.

La concessione ha la durata massima di anni trenta salvo rinnovo.

Gli atti relativi alla concessione e quelli con cui gli enti locali accordano sussidi sono soggetti alla registrazione con diritto fisso.

Per le espropriazioni occorrenti in sede di costruzione o di aumenti patrimoniali, per le azioni di sequestro e di pignoramento da parte di terzi e per la sorveglianza governativa sulla costruzione e sull'esercizio, valgono le disposizioni riguardanti le tramvie.

Ad ogni altro effetto le filovie sono equiparate agli autoservizi di linea.

Art. 2.

Per le filovie estraurbane di nuova concessione e per la trasformazione in filovie di ferrovie pubbliche e tramvie estraurbane, la quale si renda necessaria per esigenze diverse da quelle previste nell'art. 2 del R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1496, può essere accordata una sovvenzione governativa fino alla misura di L. 5000 a chilometro per la durata della concessione, escluso il periodo dell'eventuale rinnovo. A tale sovvenzione si applicano le disposizioni vigenti per le ferrovie pubbliche in concessione all'industria privata.

Dalla sovvenzione di cui al precedente comma sono eccettuate le ferrovie e tramvie che abbiano già fruito della sovvenzione governativa per la trazione elettrica o comunque per la trasformazione della trazione a vapore.

Art. 3.

Le somme da pagarsi annualmente per sovvenzioni alle filovie estraurbane in servizio pubblico sono stanziate in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 390, foglio 80.* — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1937-XV, n. 1729.
**Istituzione di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente necessità di provvedere ad assicurare, in relazione alle esigenze del bilancio, nuove entrate tributarie;

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una imposta straordinaria, applicabile una volta tanto, sul capitale delle società commerciali costituite sotto forma di anonima o di accomandita per azioni, esistenti al 5 ottobre 1936-XIV, anche se a quella data erano in liquidazione.

Per le società esistenti alla data suddetta e che successivamente si sono fuse con altre società, anche mediante concentramento di beni, l'imposta da esse dovuta è a carico della società risultante dalla concentrazione.

Sono soggette alla imposta straordinaria anche le società straniere operanti nel Regno.

Art. 2.

L'imposta straordinaria è applicata sull'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato alla data del 5 ottobre 1936-XIV e delle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente a tale data, dedotte le perdite riportate a nuovo. Non si computano tra le riserve quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi e quelle trasformate in capitale tra la data di chiusura del suddetto ultimo bilancio ed il 5 ottobre 1936-XIV.

Se il capitale della società valutato agli effetti del pagamento della tassa di negoziazione per l'anno 1937:

*a)* sia superiore di almeno il 20 per cento al capitale e riserve indicati nel comma precedente, si assume come capitale imponibile quello assoggettato alla tassa predetta; detto capitale imponibile non può eccedere il 160 per cento del capitale sottoscritto e versato e delle riserve;

*b)* sia inferiore a quello indicato al primo comma del presente articolo, si assume come capitale imponibile quello assoggettato alla tassa predetta. In ogni caso il capitale imponibile non può essere inferiore ai due terzi del capitale sottoscritto e versato.

Art. 3.

Le società in accomandita per azioni sono tenute alla imposta per la sola quota di capitale azionario e relative riserve valutati con le norme dell'articolo precedente.

Art. 4.

Le società straniere operanti nel Regno sono tenute alla imposta straordinaria per il capitale valutato per l'anno 1937, con le norme stabilite dagli articoli 10 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280.

Art. 5.

Per le società che alla data del 5 ottobre 1936-XIV erano in liquidazione o che siano state poste in liquidazione anteriormente alla data di attuazione del presente decreto, la imposta dovuta è in ogni caso limitata alle somme non ancora distribuite ai soci.

Nella valutazione del capitale imponibile per le società predette, non si tiene conto del limite dei due terzi del capitale sottoscritto e versato indicato alla lettera *b)* del precedente articolo 2.

Art. 6.

L'imposta istituita dal presente decreto si applica anche alle società che in tutto od in parte sono esenti dalle normali imposte dirette sui redditi, o che corrispondono tributi sostitutivi di esse.

Art. 7.

Le azioni di godimento, quando non esiste capitale, sono valutate in base al loro valore venale in comune commercio alla data di attuazione del presente decreto. In caso diverso, il valore di esse, determinato con la stessa norma, si aggiunge al capitale.

Art. 8.

Dal capitale imponibile determinato secondo le norme degli articoli precedenti è dedotta la metà dell'importo dei titoli dello Stato o garantiti dallo Stato posseduti dalla società secondo le risultanze dell'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data del 5 ottobre 1936-XIV, purchè non rappresentino l'investimento di riserve non computate nel capitale imponibile a norma dell'articolo 2.

I titoli stessi sono valutati secondo i prezzi risultanti dal listino della Borsa di Roma del 25 settembre 1936-XIV.

La detrazione è ammessa soltanto se l'importo di tali titoli, valutati come al comma precedente, raggiunga il 10 per cento del capitale imponibile.

Art. 9.

L'imposta straordinaria è applicata con l'aliquota del 10 per cento sul capitale imponibile determinato con le norme degli articoli precedenti.

L'aliquota è ridotta alla metà per le società il cui bilancio approvato anteriormente alla data di attuazione del presente decreto sia riconosciuto fiscalmente passivo.

L'aliquota è ridotta ad un quarto per le società il cui bilancio sia stato riconosciuto fiscalmente passivo agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per i tre esercizi chiusi anteriormente alla data di attuazione del presente decreto, o se la società è di più recente costituzione, per il numero degli esercizi già chiusi.

Agli effetti dell'applicazione dei comma precedenti il reddito fiscale comprende oltre quello assoggettabile alla imposta di ricchezza mobile, anche i redditi di natura fondiaria e quelli esenti dalle normali imposte dirette.

Art. 10.

Dall'ammontare dell'imposta straordinaria determinata secondo gli articoli precedenti è dedotto, per le società assoggettate alla imposta straordinaria immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, l'ammontare della sottoscrizione al prestito redimibile di cui al R. decreto stesso.

Ove alla data di attuazione del presente decreto l'ammontare della sottoscrizione non sia stato definitivamente accertato, agli effetti di quanto è disposto dal presente articolo si tiene conto delle dichiarazioni presentate dalle società.

Art. 11.

Le società che alla data dell'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 5 ottobre 1936-XIV risultino proprietarie di azioni emesse da altre società pure soggette alla imposta, possono chiedere che venga ammessa in detrazione dell'imposta accertata a loro carico la metà delle quote di imposta di pertinenza delle azioni stesse.

L'ammontare della detrazione per ogni azione posseduta è uguale alla metà del quoziente ottenuto dividendo l'ammontare della imposta accertata a carico della società emittente le azioni per il numero delle azioni in circolazione al 5 ottobre 1936-XIV, anche se aventi caratteristiche e diritti diversi, purchè di uguale valore nominale.

Qualora alla data dell'accertamento non siano state ancora definite le quote di imposta da detrarsi a norma del presente articolo, la detrazione stessa sarà conteggiata in via provvisoria salvo conguaglio definitivo.

La detrazione di cui al presente articolo è ammessa soltanto se le quote di imposta per le azioni possedute raggiungano nel complesso il 10 per cento della imposta dovuta dalla società.

Art. 12.

Sono esenti dagli obblighi imposti dal presente decreto l'Istituto di emissione, le società anonime ed in accomandita per azioni soggette alla vigilanza dell'Ispettorato per

la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ai sensi del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400 nonchè le società cooperative il cui capitale versato non eccede le lire 20.000.

Art. 13.

La determinazione della imposta dovuta da ciascuna società spetta agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 14.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto le società indicate all'art. 1 debbono presentare all'Ufficio delle imposte territorialmente competente una dichiarazione contenente:

1) la denominazione e la sede della società;

2) l'ammontare del capitale sociale e delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente al 5 ottobre 1936-XIV e degli eventuali aumenti o diminuzioni effettuati posteriormente alla chiusura e fino a quella data.

Alla dichiarazione deve essere unita una copia del bilancio che ne costituisce la base ed un certificato dell'Ufficio del registro competente dal quale risulti l'ammontare del valore sul quale venne liquidata la tassa di negoziazione per l'anno 1937.

Le società straniere operanti nel Regno indicate all'articolo 4 debbono presentare un certificato dell'Ufficio del registro competente dal quale risulti il capitale su cui fu liquidata la tassa dovuta per l'anno 1937.

Le società che ritengano di avere diritto alle detrazioni stabilite dagli articoli 8 e 11 debbono unire alla dichiarazione una distinta analitica dei titoli posseduti alla data dell'ultimo bilancio approvato.

La distinta deve contenere la indicazione dei titoli raggruppati per qualità e per società emittenti, e deve essere firmata dal presidente, dall'amministratore delegato, dal direttore generale della società e da due sindaci; le firme debbono essere debitamente autenticate.

Art. 15.

Per gli accertamenti e per le rettifiche delle dichiarazioni, nonchè per la risoluzione delle controversie per l'applicazione del presente decreto valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile con la modifica seguente:

La competenza a decidere sulle controversie spetta in primo grado alle Commissioni provinciali delle imposte dirette ed in grado di appello alla Commissione centrale; presso le Commissioni predette saranno all'uopo istituite sezioni speciali.

Art. 16.

L'imposta straordinaria è iscritta nei ruoli dei Comuni nei quali le società hanno la loro sede legale.

Per la riscossione dei ruoli della imposta straordinaria si applicano le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette, comprese quelle concernenti sanzioni punitive a carico dei contribuenti morosi. Gli esattori versano l'intero ammontare delle somme riscosse alla Sezione di R. tesoreria provinciale senza l'obbligo del non riscosso come riscosso nei termini stabiliti per il versamento delle imposte dirette. Le somme pagate con ritardo sono versate entro cinque giorni dalla effettuata riscossione.

L'esattore che ritardi il versamento è soggetto alla indennità di mora nella misura del 6 per cento a favore dell'erario.

Del mancato versamento l'esattore risponde con la cauzione e con tutti i suoi beni a termini delle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette.

Agli atti esecutivi contro l'esattore inadempiente provvede, ai sensi della legge sulla riscossione, il ricevitore provinciale su richiesta dell'Intendenza di finanza.

Il pagamento delle quote di imposta straordinaria può anche essere fatto direttamente in Tesoreria per disposizione dell'Intendente di finanza.

Art. 17.

I ruoli della imposta straordinaria si comunicano con i relativi riassunti all'Intendenza di finanza pel visto di esecutorietà e non sono soggetti alla pubblicazione disposta dalla vigente legge di riscossione.

Le scadenze normali per il pagamento delle somme iscritte nei ruoli coincidono con quelle stabilite per le imposte dirette.

Nel 1938 la prima rata avrà scadenza il 10 marzo e l'intero carico sarà ripartito nelle quindici rate degli anni 1938, 1939 e primo semestre 1940.

Le quote di imposta che saranno iscritte in ruoli la cui riscossione si inizierà posteriormente alla rata del marzo 1938, saranno ripartite in rate bimestrali con scadenza dell'ultima al giugno 1940.

Le quote che saranno iscritte a ruolo dopo quest'ultima rata saranno ripartite in sei rate bimestrali.

Sono salve in ogni caso le facoltà conferite alla Finanza dall'art. 24 della vigente legge per la riscossione delle imposte dirette.

La iscrizione nei ruoli della imposta straordinaria non pregiudica l'azione della Finanza per la rettifica, nei termini stabiliti dal successivo articolo 25, delle dichiarazioni presentate dalle società.

Art. 18.

Le società i cui titoli azionari siano ammessi alle quotazioni in una o più Borse del Regno possono effettuare il pagamento della imposta straordinaria, per la metà di essa, mediante la consegna allo Stato di azioni sociali.

La facoltà di cui al comma precedente è concessa anche alle società i cui titoli non siano ammessi alle quotazioni di borsa, purchè abbiano un capitale nominale non inferiore a dieci milioni.

Esercitandosi le facoltà di cui ai comma precedenti, devono essere consegnate allo Stato azioni interamente liberate per un valore nominale pari alla metà della imposta dovuta, arrotondandosi le frazioni al limite inferiore di mille lire.

La gestione delle azioni che pervengono allo Stato in pagamento della imposta è affidata alla Direzione Generale del Demanio Pubblico e Mobiliare, la quale potrà valersi come organo esecutivo per l'amministrazione dei titoli e la loro alienazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Art. 19.

Non possono esercitare la facoltà di cui all'art. 18 le società che dichiarano di avvalersi delle disposizioni degli articoli 30 e 31.

Art. 20.

Le società che intendono avvalersi delle disposizioni dell'art. 18, per procurarsi le azioni da consegnare allo Stato possono acquistarle su deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione, ovvero possono emettere le azioni necessarie iscrivendo il relativo importo in aumento del capitale azionario, anche senza deliberazione assembleare.

Le azioni attribuite allo Stato non possono avere, a giudizio insindacabile del Ministro per le finanze, diritti minori di quelli spettanti ad ogni altra categoria di azioni in circolazione.

Finchè lo Stato conservi in tutto o in parte il suo possesso azionario è fatto divieto di istituire categorie di azioni aventi diritti maggiori di quelli delle azioni attribuite allo Stato.

Art. 21.

Le società che intendono avvalersi della facoltà concessa dal precedente articolo 18 debbono presentare apposita domanda all'Ufficio delle imposte competente entro il 31 dicembre del corrente anno.

La domanda è trasmessa dal predetto Ufficio alla Direzione Generale del Demanio Pubblico e Mobiliare ove si tratti di società aventi azioni con diritti diversi, ai fini di quanto dispone il secondo comma dell'articolo 20.

Ferme le normali scadenze per la parte di imposta da pagarsi in contanti, la consegna di tutte le azioni dovute è fatta, in unica soluzione, previa conversione al portatore, entro il 30 giugno 1938, alla sede della Banca d'Italia della provincia nella cui circoscrizione fu eseguita la iscrizione a ruolo.

La Banca d'Italia introiterà i titoli su segnalazione dell'Ufficio delle imposte.

Quest'ultimo, ricevuta notizia dell'effettuata consegna delle azioni, esegue lo sgravio della quota corrispondente.

Le società contemplate dal presente articolo sono tenute, a far tempo dalla prima assemblea ordinaria, a riservare un posto di sindaco effettivo a persona designata dal Ministro per le finanze, per il tempo durante il quale lo Stato conservi, in tutto o in parte, il possesso azionario pervenutogli, e per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 22.

Alle società che eseguano il versamento in contanti dell'intera imposta o delle quote dovute in contanti ove una parte sia versata in azioni, è concesso l'abbuono dell'interesse composto all'8 per cento in ragione di anno sulle somme anticipate a condizione che il pagamento sia effettuato entro il 30 giugno 1938.

Alle società che si avvalgono della facoltà prevista dal comma precedente possono essere concessi prestiti sotto forma di anticipazione in esenzione da tassa erariale o di sconto fino all'80 per cento dell'ammontare da pagarsi a norma del comma suddetto, dall'Istituto di emissione e dalle aziende di credito che saranno a tale fine autorizzate con provvedimento del Comitato dei Ministri di cui al R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Tali operazioni avranno luogo mediante rilascio di effetti cambiari con scadenza non superiore a 4 mesi, emessi dalla società debitrice dell'imposta all'ordine dell'azienda di credito. Gli effetti medesimi possono essere avallati da altri; devono portare la indicazione, secondo norme che saranno emanate dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, dell'obbligo dell'imposta per l'assolvimento del quale sono emesse e devono contenere altresì gli estremi della iscrizione a ruolo e dell'ammontare della imposta.

Le somme prestate debbono essere versate dall'ente mutuante all'esattore delle imposte dirette che ha in carico la riscossione della imposta, contro rilascio della quietanza che è trattenuta dall'ente mutuante fino alla estinzione totale del debito.

Con separati atti, che devono riportare la descrizione delle cambiali emesse, possono essere costituite a favore dell'ente mutuante altre garanzie, sia mediante pegno di titoli e valori, sia ipotecarie, sia fideiussorie.

Le eventuali rinnovazioni quadrimestrali degli effetti cambiari, con o senza decurtazione, non possono protrarsi oltre il 1940.

L'ente mutuante si sostituisce allo Stato, fino ad estinzione completa del credito, nei privilegi stabiliti dalla vigente legge sulla riscossione delle imposte dirette.

L'Istituto di emissione è autorizzato a riscontare alle aziende di credito gli effetti cambiari di cui al presente articolo. Con la girata di tali effetti si intendono ad esso trasferiti tutte le garanzie ed i privilegi accennati.

Tutti gli atti inerenti alle operazioni di credito previste dal presente articolo e relative rinnovazioni sono soggetti alla tassa fissa di bollo di lire una da corrispondersi sul primo atto delle operazioni medesime. Agli effetti cambiari sono invece da applicarsi le normali tasse di bollo.

Art. 23.

Per la riscossione della imposta straordinaria, e per ogni articolo di ruolo, è dovuto agli esattori, a carico dello Stato, l'aggio di centesimi dieci per ogni cento lire riscosse, fino a 100.000 lire, e di centesimi uno per il carico successivo.

Al pagamento degli aggi provvede l'Intendente di finanza, con ordinativo su ordine di accreditamento disposto dall'Amministrazione centrale delle imposte dirette sul competente capitolo di spesa.

Art. 24.

Le indennità di mora nella misura stabilita dalla vigente legge di riscossione delle imposte dirette corrono sempre a beneficio dell'Erario e sono versate dagli esattori contemporaneamente alla imposta con imputazione al competente capitolo.

Nel caso di procedura esecutiva spettano all'esattore i compensi portati dalla vigente tabella.

Art. 25.

L'azione della Finanza per l'accertamento dei capitali soggetti alla imposta straordinaria e per la rettifica delle dichiarazioni presentate dalle società si prescrive col 31 dicembre 1940.

Il diritto di iscrivere a ruolo l'imposta si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui essa fu definitivamente accertata.

Art. 26.

Per le dichiarazioni e per l'accertamento dei capitali soggetti alla imposta straordinaria si applicano le norme e le penalità del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, con le variazioni seguenti:

La sopratassa per omessa dichiarazione è stabilita nella misura di un terzo della imposta straordinaria che risulterà accertata, e quella per infedele dichiarazione nella misura di un terzo della differenza tra l'imposta dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in base alla dichiarazione fatta.

Il limite massimo dell'ammenda di cui all'art. 20 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, è stabilito in L. 10.000, aumentabili fino al triplo ai sensi dell'art. 26 del Codice penale.

Il limite massimo della multa prevista dall'articolo 18 del citato Regio decreto è elevato a lire 50.000, aumentabile fino al triplo ai sensi dell'articolo 24, terzo comma, del Codice penale, ed il presidente, l'amministratore delegato ed i sindaci che siano incorsi in detta pena decadono dalla carica, e non possono coprire per un quinquennio cariche identiche od analoghe presso qualsiasi altra società.

Art. 27.

Il presidente e gli amministratori delle società anonime od in accomandita per azioni in carica alla data di pub-

blicazione del presente decreto, nonchè quelli che copriranno tali cariche fino a completa estinzione degli obblighi imposti dal decreto stesso, ed i liquidatori, sono in proprio responsabili della imposta straordinaria e delle eventuali penalità dovute dalle società, qualunque sia l'epoca dell'accertamento e della iscrizione a ruolo, quando abbiano determinata una condizione di totale o parziale inesigibilità delle somme dovute allo Stato mediante atti preordinati a tale fine.

Art. 28.

Le società soggette alla imposta straordinaria stabilita dal presente decreto che non si avvalgano della facoltà concessa dagli articoli 30 e 31 debbono, a cominciare dall'esercizio corrente, prelevare ogni anno dagli utili di bilancio una quota corrispondente alla quinta parte degli utili stessi fino a copertura della imposta dovuta.

Tale quota va a costituire una speciale riserva di ricostituzione di detta imposta.

Quando le società si siano avvalse delle facoltà stabilite dall'articolo 18 ed abbiano a tal fine aumentato il capitale con la emissione di nuove azioni, e lo Stato ne sia ancora in tutto o in parte in possesso e dichiari di volerle cedere alla società, la riserva prescritta dal presente articolo deve essere annualmente impiegata per l'acquisto dallo Stato ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni stesse, che saranno annullate.

Le deliberazioni relative sono prese dal Consiglio di amministrazione in luogo dell'assemblea dei soci.

Art. 29.

A decorrere dall'esercizio sociale in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, istituita con R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937-XV, n. 91, sarà applicata con le aliquote seguenti:

5 % sulla parte di redditi distribuiti oltre l'8 e fino al 9 % del capitale versato e delle riserve risultanti dal bilancio;

10 % sulla parte di redditi distribuiti oltre il 9 e fino al 10 %;

25 % sulla parte di redditi distribuiti oltre il 10 e fino al 12 %;

35 % sulla parte di redditi distribuiti oltre il 12 e fino al 14 %;

60 % sulla parte di redditi distribuiti che supera il 14 %.

Se negli ultimi tre esercizi sociali siano stati distribuiti utili superiori all'8% saranno soggetti alla imposta straordinaria progressiva solo gli utili eccedenti la media del triennio, nella misura pari alla metà di quella fissata nel precedente comma per la corrispondente percentuale di utili distribuiti salvo in ogni caso l'integrale applicazione delle misure fissate nel 1° e nel 2° scaglione.

Art. 30.

Ai fini dell'adempimento degli oneri imposti dal presente decreto, le società sono autorizzate a distribuire riserve in esenzione dalla imposta straordinaria progressiva sui dividendi richiamata al precedente art. 29.

La esenzione è subordinata alle seguenti condizioni:

*a*) che la distribuzione sia effettuata mediante azioni gratuite per un valore nominale non superiore al doppio della imposta dovuta;

*b*) che contemporaneamente siano emesse azioni contro versamento in contanti per un ammontare pari alla metà del valore delle azioni gratuite distribuite.

Art. 31.

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1209, le rivalutazioni per conguagli monetari degli enti patrimoniali delle società possono essere effettuate anche ai fini dell'adempimento degli oneri imposti dal presente decreto, ed agli stessi fini possono essere utilizzati i saldi attivi di cui al secondo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge.

Le attività risultanti dalle operazioni consentite dal comma precedente, limitatamente ad un ammontare pari al doppio dell'imposta dovuta, non cadono sotto i divieti dall'articolo suddetto sanciti, anche se non adoperate nei modi indicati dalla lettera *a*) dell'articolo precedente.

Non cadono egualmente sotto gli stessi divieti le rivalutazioni di cui al primo comma del presente articolo allorquando, per l'importo corrispondente, siano impiegate in ricostituzione di capitali svalutati negli anni dal 1931 al 1935 compresi.

Art. 32.

Per i titoli azionari soggetti all'imposta posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle Amministrazioni dello Stato, da quelle ad esse equiparate, dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale e dalle società finanziarie create a norma dei Regi decreti 7 dicembre 1936-XV, n. 2082, e 24 giugno 1937-XV, n. 906, il Ministro per le finanze disporrà con suoi provvedimenti, per il reintegro a favore delle Amministrazioni interessate, dell'I.R.I. e delle società suddette, della quota di imposta afferente le azioni da essi possedute, fermo il pagamento dell'imposta da parte delle società tassate.

Art. 33.

E' autorizzata la iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, delle somme occorrenti per tutte le spese inerenti all'applicazione della imposta straordinaria istituita dal presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 34.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 390, foglio 110.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1730.

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Pescara.**

N. 1730. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1731.

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Opera pia SS.mo Sacramento, con sede in Giovinazzo (Bari).**

N. 1731. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita detta Opera pia SS.mo Sacramento, con sede in Giovinazzo (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1732.

**Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Avellino.**

N. 1732. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di n. 5 Confraternite della provincia di Avellino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1733.

**Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Crocifisso, in Bisacquino (Palermo).**

N. 1733. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Crocifisso, in Bisacquino (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 2 settembre 1937-XV, n. 1734.

**Destinazione della « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli » all'86° reggimento fanteria.**

N. 1734. R. decreto 2 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli » viene nuovamente destinata al ricostituito 86° reggimento fanteria.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1937 - Anno XV*

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV.

**Modificazione della denominazione della R. Stazione sperimentale per l'industria della carta e delle fibre tessili vegetali.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 1048, concernente il riordinamento della R. Stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili vegetali, in Milano;

Riconosciuta la opportunità di modificare l'attuale denominazione della R. Stazione predetta, in relazione all'attività che viene dalla stessa esplicata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

La R. Stazione sperimentale per l'industria della carta e lo studio delle fibre tessili vegetali, con sede in Milano, assume la denominazione seguente: « R. Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1937 - Anno XV*
*Registro 5 Corporazioni, foglio 120.*

(3539)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1937-XV.

**Autorizzazione alla « Società anonima dei Magazzini Frigoriferi Genovesi » ad emettere azioni privilegiate.**

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, numero 1623, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 330, e l'art. 2 del R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima dei Magazzini Frigoriferi Genovesi, con sede in Genova, la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare il capitale sociale di L. 4.400.000 mediante emissione di azioni privilegiate;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'accennato aumento di capitale e di concedere il privilegio alle relative azioni nei termini appresso indicati;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La Società anonima dei Magazzini Frigoriferi Genovesi, con sede in Genova, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, numero 1623, ad aumentare il capitale sociale da L. 4.400.000 a L. 8.800.000 mediante emissione di 44.000 azioni privilegiate di cat. *B* da L. 100 ciascuna.

Il privilegio delle azioni predette consiste:

*a*) nella priorità nella ripartizione degli utili, sino al sei per cento;

*b*) nel diritto ad esser rimborsate con precedenza sulle altre azioni in caso di liquidazione;

*c*) nel caso di limitazione del capitale in seguito a perdite, la limitazione sarà applicata prima al capitale rappresentato dalle azioni ordinarie e solo successivamente, a quello rappresentato dalle azioni privilegiate.

Le nuove azioni dovranno essere offerte nella totalità in opzione ai precedenti azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1937 - Anno XV

(3563) *Il Ministro*: SOLMI.

---

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1937-XV.

**Tacitazione delle rendite d'infortunio già a carico di Istituti austro-ungarici di previdenza sociale.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, contenente provvedimenti per i titolari di rendite di infortunio già a carico di Istituti austro-ungarici di previdenza sociale;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1934, n. 502, relativo alla modifica delle norme concernenti la liquidazione delle gestioni per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le leggi ex austro-ungariche;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a procedere alla tacitazione delle rendite non superiori al 30 % della rendita per invalidità totale, prevista dall'art. 2 (2° comma) del citato R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a pagare ai cittadini italiani, titolari di rendite d'infortunio già a carico di Istituti austro-ungarici di previdenza sociale, a loro richiesta, in luogo delle rendite non superiori al 30 % della rendita per invalidità totale, un capitale per una volta tanto, a transazione definitiva di ogni diritto proprio e di riversibilità a qualsiasi titolo, da determinarsi in base alla tabella allegata al presente decreto.

Detto capitale sarà liquidato con riferimento alla misura di rendita annua corrisposta al 31 dicembre 1937-XVI e con effetto a tale data.

Dalla somma così determinata, saranno dedotte le rate di rendita versate ai titolari delle rendite stesse dal 1° gennaio 1938-XVI fino alla data del pagamento della somma capitale predetta.

Art. 2.

Il titolare di rendita di infortunio sul lavoro, compreso nella misura stabilita dal precedente articolo, che intenda fruire della tacitazione, dovrà presentare, all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, apposita domanda munita del nulla-osta da parte del Comune in cui egli è inscritto come residente.

Accertata l'esistenza del titolo e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato, l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro potrà procedere alla tacitazione delle rendite predette, senza richiedere alcuna ulteriore particolare autorizzazione.

Art. 3.

Le somme pagate per le capitalizzazioni delle rendite saranno rimborsate all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dal Ministero delle finanze.

Sarà altresì corrisposto all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dal Ministero predetto l'interesse legale del 4 % sulle somme pagate, dalla data di ogni pagamento a quella del mandato di rimborso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

*Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI. *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

---

**Tabella per la capitalizzazione delle rendite.**

| ETÀ DELL'INVALIDO | Grado d'invalidità al quale è commisurata la rendita | | |
|---|---|---|---|
| | fino al 20 % | oltre il 20 % e fino al 25 % | oltre il 25 % e fino al 30 % |
| fino a 24 anni | 2,62 | 3,14 | 6,57 |
| da 25 a 29 » | 2,62 | 3,14 | 6,35 |
| » 30 a 34 » | 2,62 | 3,14 | 6,06 |
| » 35 a 39 » | 2,62 | 3,14 | 5,70 |
| » 40 a 44 » | 2,62 | 3,14 | 5,31 |
| » 45 a 49 » | 2,41 | 2,89 | 4,80 |
| » 50 a 54 » | 2,20 | 2,64 | 4,45 |
| » 55 a 59 » | 1,95 | 2,34 | 3,96 |
| » 60 a 64 » | 1,85 | 2,22 | 3,41 |
| » 65 a 69 » | 1,74 | 2,08 | 2,83 |
| » 70 a 74 » | 1,40 | 1,68 | 2,27 |
| » 75 a 79 » | 1,10 | 1,32 | 1,78 |
| oltre 79 » | 1,00 | 1,20 | 1,38 |

*N.B.* — La capitalizzazione si opera moltiplicando l'importo annuo della rendita nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 1° per il coefficiente relativo all'età raggiunta alla data indicata in detto comma ed al grado di invalidità in base al quale è liquidata la rendita in corso.

Agli effetti della determinazione dell'età le frazioni di anno superiori a sei mesi si considerano come un anno, quelle inferiori si trascurano.

*Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI. *Il Ministro per le finanze*: DI REVEL.

(3542)

**DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1937-XV.**
**Esami di abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge medesima;

Decreta:

Art. 1.

Le prove dell'esame per l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, avranno luogo per l'anno 1937 presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni seguenti, alle ore 10 antimeridiane:

7 dicembre 1937 - Ricorso in materia civile e commerciale.

9 dicembre 1937 - Ricorso in materia penale.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate delle attestazioni relative ai requisiti indicati nell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, numero 1003, nonchè della ricevuta della tassa preveduta nell'art. 5 della stessa legge, dovranno essere presentate al Ministero predetto non oltre il 12 novembre 1937-XVI.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Roma, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

*Il Ministro*: SOLMI.

(3564)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

**Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale interparrocchiale di Laterina (Arezzo).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale interparrocchiale di Laterina (Arezzo) in liquidazione ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

Il rag. Guglielmo Fracassi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale interparrocchiale di Laterina (Arezzo) ed i signori cav. Galeffo Galeffi, Alfredo Catolfi e Antonio Bocci sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

*Il Governatore della Banca d'Italia,*
*Capo dell'Ispettorato:*
AZZOLINI.

(3507)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Marostica (Vicenza).**

Nella seduta tenuta il 1° ottobre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Marostica (Vicenza), l'ing. cav. Antonio Quaglia fu Angelo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3553)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Barbarolo (Bologna).**

Nella seduta tenuta il 4 ottobre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Barbarolo (Bologna), il rag. prof. Giuseppe Giannantonj è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3554)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Torre di Parenzo (Pola).**

Nella seduta tenuta il 6 ottobre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Torre di Parenzo (Pola), il sig. Andrea Danelon fu Nicolò è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3555)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Mauro Martire », in liquidazione, di Cavarzere (Venezia).**

Nella seduta tenuta il 4 ottobre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « S. Mauro Martire » in liquidazione, di Cavarzere (Venezia), il sig. Bon Vittorio fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3556)

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Pofi (Frosinone).**

Nella seduta tenuta l'8 ottobre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Pofi (Frosinone) il rag. Mario Mastrantoni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3562)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

**Concorsi a posti di: ingegnere capo minerario di prima e seconda classe; di ingegnere minerario di prima e seconda classe; di aiutante minerario capo e di primo aiutante minerario nei ruoli del Corpo minerario coloniale.**

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire i concorsi per titoli a tre posti di ingegnere capo minerario di 1ª classe (grado 6°); a cinque posti di ingegnere capo minerario di 2ª classe (grado 7°) e a otto posti di ingegnere minerario di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale (gruppo *A*):

*a*) per tre posti di ingegnere capo minerario di 1ª classe (grado 6°);

*b*) per cinque posti di ingegnere capo minerario di 2ª classe (grado 7°);

*c*) per otto posti di ingegnere minerario di 2ª classe (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

*a*) ingegneri minerari delle Amministrazioni dello Stato di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

*b*) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo e in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, abilitati all'esercizio della professione di ingegneri minerari di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

*c*) ingegneri minerari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o, limitatamente al grado 9°, del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione a detto grado.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero ed i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere corredate:

*a*) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

*b*) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

*c*) dei titoli di studio od altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

*a*) di un membro elettivo del Consiglio superiore delle miniere, da designarsi dal Ministro per le corporazioni;

*b*) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana;

*c*) dell'ispettore generale minerario del ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale;

*d*) di un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, da designarsi dal Ministro per le corporazioni;

*e*) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato, i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

*Il Ministro per le finanze:* Di Revel.

*Il Ministro per l'Africa Italiana:* Lessona.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1. del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli e per titoli ed esami a sette posti di ingegnere minerario di 1ª classe nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale (grado 8° - gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a sette posti di ingegnere minerario di 1ª classe nel ruolo degli ingegneri minerari del Corpo minerario coloniale (grado 8° - gruppo *A*).

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

*a*) ingegneri minerari delle Amministrazioni dello Stato, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

*b*) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, abilitati all'esercizio della professione di ingegneri minerari, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

*c*) ingegneri minerari dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129 e successive variazioni, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti della anzianità prescritta per la promozione al grado 8°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 8° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingue, specie di quella in uso nelle Colonie italiane intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedano nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda; ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda o documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

*a*) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice Segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

*b*) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

*c*) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte di cui due a carattere teorico e l'altro di carattere pratico e di una prova orale e verteranno sul seguente programma:

*a*) geologia e risorse in minerali metallici e non metallici dell'Africa Orientale Italiana e cenni sulla natura e distribuzione nei vari territori dell'Impero dei più importanti materiali da costruzione;

*b*) la produzione mineraria del Regno. Esame critico sulla importazione ed esportazione dei prodotti minerari e possibilità di incremento della produzione mineraria e metallurgica dell'Italia;

*c*) i metodi di coltivazione delle principali miniere e cave italiane con riguardo alle condizioni di sicurezza;

*d*) sui giacimenti auriferi primari dell'Impero e sui sistemi di coltivazione più indicati per i diversi tipi di giacimenti;

*e*) metodi di sfruttamento dei giacimenti auriferi alluvionali;

*f*) la metallurgia dell'oro;

*g*) la legislazione mineraria del Regno e cenni sulle norme legislative che regolano l'industria mineraria nell'Impero.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi in ogni materia di esame.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami, in modo di poterla parlare e scrivere correttamente e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

*a*) di un Consigliere di Stato, presidente;

*b*) di due docenti ordinari delle RR. Università o di Istituti equiparati particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami;

*c*) dell'ispettore generale minerario del ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale;

d) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali.

Per la prova di lingue estere la Commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento.

Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la Commissione potrà aggregarsi un interprete del ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 8° per coloro che hanno diritto a conseguire tale grado senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno settanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1175, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè dal R. decreto-legge 2 giugno 1936-XV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato, i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, numero 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

*Il Ministro per le finanze:* DI REVEL — *Il Ministro per l'Africa Italiana:* LESSONA

---

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli a sei posti di aiutante minerario capo nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale (grado 8° - gruppo *B*);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a sei posti di aiutante minerario capo nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale (grado 8° - gruppo *B*).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) aiutanti minerari del Corpo Reale delle miniere del Ministero delle corporazioni o impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato, in possesso del titolo di perito minerario, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato, in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in possesso del titolo di perito minerario, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione Provinciale Fascista, redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso suddetto.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una commissione composta:

a) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) dell'ispettore generale minerario del ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale;

c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

d) di due ingegneri del Corpo Reale delle miniere, di grado non inferiore al 6°, da designarsi dal Ministro per le corporazioni.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori del concorso anzidetto non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

*Il Ministro per le finanze:* DI REVEL

*Il Ministro per l'Africa Italiana:* LESSONA

---

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i Servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale;

Vista la nota n. 940/1.3.1 del 4 giugno 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza a bandire un concorso per titoli ed esami a dieci punti di primo aiutante minerario nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale (grado 9° - gruppo *B*);

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per titoli ed esami a dieci posti di primo aiutante minerario nel ruolo degli aiutanti minerari del Corpo minerario coloniale (grado 9° - gruppo *B*).

Art. 2.

Al predetto concorso potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti che, entro i termini del presente bando, si trovino nelle condizioni sotto indicate:

a) aiutanti minerari del Corpo Reale delle miniere del Ministero delle corporazioni e impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato in possesso del titolo di perito minerario di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

b) ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo o in servizio permanente ai sensi dell'art. 4 del Regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in possesso del titolo di perito minerario, di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso;

c) impiegati dell'Amministrazione coloniale assunti in base alle norme del decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive variazioni, in possesso del titolo di perito minerario, di grado pari a quello dei posti messi a concorso o del grado immediatamente inferiore, qualora siano provvisti dell'anzianità prescritta per la promozione al grado 9°.

Il concorso sarà solo per titoli per coloro che già rivestano nel ruolo di appartenenza il grado 9° o abbiano diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità e domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Gli aspiranti che dovranno sostenere gli esami indicheranno altresì nella domanda se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua, specie di quelle in uso nelle Colonie italiane, intendano sostenere.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane potranno inoltrare la domanda, corredata dai documenti prescritti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della rispettiva domanda, ma in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali. Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso anzidetto dovranno essere corredate:

a) del certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il candidato è inscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

b) dei documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscano agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi;

c) dei titoli di studio, in originale o in copia autentica legalizzata, ed altri documenti che gli aspiranti ritengano utili ai fini del concorso.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 5.

Il Ministero dell'Africa Italiana richiederà, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, lo stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo e la copia dello stato di servizio militare degli aspiranti ufficiali delle Forze armate dello Stato.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale.

Una delle prove scritte avrà carattere pratico.

Le prove scritte e quella orale riguarderanno le seguenti materie:

*a*) l'Africa Orientale Italiana nella sua geologia e nelle sue risorse in minerali metallici e non metallici o in materiali da costruzione.

*b*) metodi di coltivazione impiegati nelle miniere e cave italiane, con particolare riguardo ai giacimenti lignitiferi di media e piccola potenza;

*c*) accidenti più frequenti nelle miniere e cave. Cause e rimedi;

*d*) mezzi meccanici usati nelle cave o nelle miniere, specie per il servizio trasporti;

*e*) laverie meccaniche di arricchimento;

*f*) elementi di siderurgia. Metallurgia dell'oro;

*g*) principi di legislazione mineraria nel Regno e nell'Impero e loro applicazione.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno sette decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale, e purchè siasi raggiunta la votazione di sette, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua che il candidato mostrerà di conoscere in base a titoli di studio od esami; in modo di poterla parlare e scrivere correttamente; e mezzo punto se la prova di esame è limitata o a quella scritta o a quella orale.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti è dato da una commissione composta:

*a*) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

*b*) dell'ispettore generale minerario del ruolo degli ingegneri del Corpo minerario coloniale;

*c*) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

*d*) di due insegnanti autorizzati di scuole medie particolarmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Per la prova di lingue estere la commissione esaminatrice si aggrega un insegnante autorizzato per ciascuna delle lingue in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare l'esperimento. Per le lingue in uso nelle Colonie italiane la commissione può aggregarsi un interprete di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario di ruolo del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della commissione.

Art. 10.

Per il giudizio sui titoli e sugli esami dei concorrenti ciascun commissario dispone di venti punti di cui dieci da assegnare per la valutazione dei titoli e dieci per il giudizio sugli esami per coloro che hanno l'obbligo di sottoporvisi o per la valutazione del titolo di diritto al grado 9° per coloro che hanno diritto a conseguirlo senza sostenere i prescritti esami.

Saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano ottenuto almeno 70 punti su cento.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 11.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà assegnato, i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente articolo 11.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

*Il Ministro per le finanze*: DI REVEL — *Il Ministro per l'Africa Italiana*: LESSONA

(3517)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei componenti la Commissione giudicatrice del concorso interno per l'assegnazione delle due condotte mediche del comune di Campagnatico;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 44 e 58 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno già indetto dal Prefetto di Grosseto, per l'assegnazione delle due condotte mediche del comune di Campagnatico, è costituita come appresso:

Presidente: Tedeschi comm. dott. Francesco, vice prefetto;

Membri: De Lillo comm. dott. Giuseppe, medico provinciale; Gaifami prof. dott. Paolo, direttore della Clinica ostetrico-ginecologica della Regia università; Cherubini prof. dott. Lorenzo, della Regia università di Roma; Pardini Aldo, medico condotto del Governatorato di Roma, stazione sanitaria della Magliana;

Segretario: Giordano dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La predetta Commissione inizierà i suoi lavori a decorrere dal 20 ottobre 1937-XV ed avrà la sua sede presso il Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 ottobre 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3520)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.